IL COMUNE DI LECCE DEVE RIMBORSARE ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Accade spesso che il cittadino – contribuente debba aspettare anni prima di ricevere il rimborso delle maggiori imposte pagate, nonostante gli Enti impositori (Amministrazione Finanziaria ed Enti locali) pretendano subito il pagamento delle somme loro spettanti, pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e tassi d'interesse quasi a livello usuraio.

Le giuste proteste dei contribuenti cadono, però, nel vuoto sia perché molti non hanno il coraggio o le possibilità economiche **per mettere in mora** l'Ente impositore sia perché, spesse volte, le Commissioni Tributarie non pronunciano sentenze di condanna aggiungendo al rimborso delle imposte i necessari **accessori**, quali:

- **gli interessi moratori**, previsti dalla normativa fiscale;
- **gli interessi anatocistici**, previsti **dall'art. 1283 del codice civile**: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi";

- **la rivalutazione monetaria**, prevista **dall'art. 1224, comma 2, del codice civile:** "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento";
- infine, la condanna **alle spese del giudizio**, come previsto **dall'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992**.

In questi giorni, la Commissione Tributaria Provinciale di **Lecce** – Sezione **Settima** -, con l'interessante sentenza n. 85/4/04 dell'08/07/2004, depositata il 26/10/2004 (Presidente dott. V. Pellerino e Relatore dott. A. Sartori), in accoglimento del ricorso di una società che da molti anni aspettava inutilmente il rimborso della maggiore ICI pagata, ha **condannato** il Comune di Lecce a corrispondere alla ricorrente **le maggiori imposte pagate, gli interessi moratori, gli interessi anatocistici, la rivalutazione monetaria** ed ha, altresì, condannato il Comune al pagamento delle **spese di lite** (cioè, spese vive, diritti, onorari avvocato, spese generali, cassa avvocati, IVA e ritenuta d'acconto).

Oltretutto, non è la prima volta che la Commissione Tributaria Provinciale di **Lecce** condanna l'Ente impositore al pagamento di tutte le somme sopraesposte, perché, in altra occasione, la Sezione **Ottava**, con altrettanto interessante sentenza n. 66/08/04 del 23/06/2004, depositata il 29/09/2004 (Presidente dott. M. Fiorella e Relatore dott. F. De Blasi), aveva statuito nello stesso modo,

condannando l'Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso di un credito IRPEG ed ILOR relativo al lontano 1986!.

E' importante evidenziare le suddette sentenze leccesi perché se in futuro tutti i giudici tributari seguiranno lo stesso, coraggioso esempio, senz'altro, l'endemico ritardo dei rimborsi d'imposta sarà risolto, in quanto gli Enti impositori non avranno più interesse a ritardare colpevolmente i rimborsi stessi sia per evitare ulteriori danni economici, che peraltro ricadono sempre su tutti i cittadini, sia per evitare la scure della Corte dei Conti.

Inoltre, nello stesso senso di riconoscere **sempre** i maggiori danni, si sono pronunciati anche i giudici di **appello**:

- Commissione Tributaria Regionale – sezione staccata di **Lecce** -, con la sentenza n. 127/24/03 del 05/06/2003 (Presidente dott. Corvaglia e Relatore dott. Gurrado);
- Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. XIX -, sentenza n. 166 del 22 marzo 2000.

In definitiva, il corretto comportamento dei giudici tributari, ancora, però, troppo timido secondo me a livello nazionale, non fa altro che applicare i **giusti principi** che più volte la **Corte di Cassazione** ha stabilito, appunto in tema di

ulteriore condanna degli Enti impositori agli interessi anatocistici ed alla rivalutazione monetaria, con le seguenti **sentenze**:

- **a Sezioni Unite**, con la sentenza n. 14274 del 04/10/2002;
- **Sez. III civile,** con la sentenza n. 1191 del 27/01/2003;
- **Sez. III civile,** con la sentenza n. 3523 dell'08/03/2003;
- **Sezione tributaria,** con la sentenza n. 1120 del 16/07/2003;
- **Sezione tributaria**, con la sentenza n. 14002 del 22/09/2003;
- **Sezione tributaria,** con la sentenza n. 2087 del 25/09/2003, depositata il 04-02-2004.

Questo **costante** orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione deve servire a **tutti i giudici tributari** di merito per **condannare sempre** gli Enti impositori alle **maggiori** somme dovute; **ai cittadini-contribuenti a chiedere sempre**, nelle cause di rimborso, oltre il pagamento dell'**imposta**, anche gli **interessi moratori**, **gli interessi anatocistici, la rivalutazione monetaria** e le **spese di giudizio**; infine, ma soprattutto, **agli Enti impositori** (Fisco, Comuni, Province, Regioni e Concessionari della Riscossione) **a procedere subito** ai rimborsi non solo per evitare i maggiori danni economici di cui sopra, che peraltro si riversano sempre su tutti i cittadini, ma anche la scure della Corte di Conti, nonché, l'eventualità di poter essere

condannati anche **per responsabilità processuale aggravata,** ai sensi e per gli effetti **dell'art. 96 del codice di procedura civile**, quando si coltiva un contenzioso inutile e dannoso per le casse erariali (da ultimo, in tal senso, la Commissione Tributaria provinciale di **Milano**, Sez. XXXVI, con la sentenza n. 31/36/03 del 13 marzo 2003).

Speriamo che nel 2005 le cose possano cambiare e si instauri, veramente e non a parole, un nuovo clima di **fiducia** e **collaborazione** tra cittadini-contribuenti ed Enti impositori, così come stabilito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000 e D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001).

Lecce, 06 novembre 2004

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it